

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262

TITOLO SETTIMO
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 1129.

NOMINA E REVOCA DELL'AMMINISTRATORE

1. Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
2. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
3. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. [1131](#), se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.
4. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.